

WEBINAR 5

Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale

Il Sistema paesaggistico (Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali)

17 MARZO 2021

FAQ

Relatore

Arch. Settimio Fasano



1. “Qualora un sito non sia sottoposto a vincolo paesaggistico, come si può valutare? Mi spiego meglio: spesso mi capita di avere dei progetti dove le problematiche sono riferite a una questione piuttosto estetica che non di impatto ambientale, dovute al fatto che il progetto prevede la realizzazione di edifici molto alti, in un contesto per esempio produttivo, limitrofi ad un sito residenziale. Chi si dovrebbe esprimere dal punto di vista paesaggistico-estetico e porre quindi limiti a questo tipo di intervento?”

Sempre in merito alla domanda posta in precedenza: spesso la giustificazione di fare un edificio molto alto risiede nel fatto che verrà consumato meno suolo a fronte dell'elevata altezza prevista.

Considerando che il tema del seminario è la redazione degli studi di impatto ambientale legati alle procedure di VIA di livello nazionale, ma che possono tuttavia essere applicati anche ad opere di livello regionale, posso sottolineare che:

- nel caso di progetti che riguardano uno o più manufatti visivamente invasivi, ma a livello locale, le amministrazioni locali più sensibili potrebbero richiedere uno “Studio di inserimento paesaggistico” previsto dall’art. 30 della L.R. 24/98 della regione Lazio, che è comunque una cosa diversa da uno studio di impatto ambientale.
- la presenza di un vincolo paesaggistico non dovrebbe permettere la realizzazione di manufatti residenziali, produttivi, commerciali, ecc..
- per quanto riguarda le giustificazioni sul minore consumo di suolo realizzando edifici più alti, si deve risalire allo strumento urbanistico che evidentemente ha previsto per quella data area, un indice di cubatura e un lotto minimo adeguati, per realizzare il manufatto. Ma qui sarebbe dovuta intervenire a monte la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) dello strumento urbanistico, che purtroppo ad oggi la maggior parte dei comuni ancora non attua.

2. “Qual'è il ruolo del MIC nelle procedure di Verifica di Assoggettabilità? Le Determine di non assoggettabilità a VIA possono contenere condizioni ambientali espresse dal MIC e/o dalle Soprintendenze territorialmente competenti?”

Le domande esulano dal tema del seminario sul Sistema paesaggistico, tuttavia si segnalano due articoli del TU ambientale che possono fornire risposta:

- art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA)
- art. 19 comma 7 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)

3. “si può chiarire il significato della modifica dell'art. 26 del D.lgs. 42/2004?”

Nella presentazione, per completezza di informazione, ho voluto sottolineare che il DLgs 104/2017 ha apportato modifiche non solo al Testo unico dell’ambiente ma anche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con particolare riferimento appunto all’art. 26 “Valutazione di impatto ambientale”. Si tratta di aggiornamenti dovuti alle novità normative sulla VIA introdotte dal nuovo decreto legislativo.

Tuttavia il ruolo del MiC nella VIA resta invariato, sempre rimanendo nel merito delle “esigenze di protezione dei beni culturali”. Solo il comma 3 è stato significativamente modificato e ampliato ma riguarda l’autorizzazione del soprintendente, ovvero un provvedimento autonomo che ha un suo peso all’interno del provvedimento unico ambientale.

4. “ci sono strumenti per la redazione degli studi, culturali, semiologici e percettivo sensoriali?”

Se il team multidisciplinare degli esperti che lavora in uno studio di impatto ambientale si avvale di figure professionali capaci, sensibili ed esperte in queste problematiche, sulla base di attente ricerche bibliografiche e verifiche *in situ*, si possono realizzare documenti, elaborati

grafici, simulazioni, ecc... per determinare lo stato identitario del paesaggio - inteso nella sua accezione più ampia - preesistente all'intervento (*ante operam*), le variazioni avvenute nel tempo (*in itinere*) e i possibili risvolti paesaggistici dopo la realizzazione dell'intervento (*post operam*). Attraverso poi lo studio della qualità, della visualità, della sensibilità, della vulnerabilità, della fruibilità del paesaggio si può realizzare un'analisi percettivo-sensoriale.

5. “credo che il problema di fondo, nel valutare un progetto di punto di vista visivo-percettivo, risieda nel fatto che si tratta, credo, di fattori soggettivi: come superare questo problema?”

La soggettività degli esperti che lavorano a questo tipo di analisi può essere superata normalizzando i dati emersi attraverso la pesatura dei valori; una pesatura che non tenga conto solo del sistema paesaggistico ma anche di tutti gli altri fattori che sono parte integrante del sistema stesso, mediante metodologie appropriate.

6. “Rilevo che fra gli elementi citati che contribuiscono al concetto di sistema paesaggistico, non viene citata la componente geologica la quale incide nella connotazione dei paesaggi in modo marcato. Inoltre completo aggiungendo le componenti geomorfologiche. In questa sede è stata citata più volte la morfologia, sotto l'aspetto paesaggistico, che non coincide nei contenuti con la geomorfologia. Ad ogni modo concordo che sono molteplici le componenti che di fatto si valutano. Anche su aree agricole”

Nel corso della presentazione è stato più volte sottolineato che il sistema paesaggistico interagisce con tutti gli altri fattori ambientali compresa, quindi, anche la geologia, la geomorfologia, la pedologia, la tettonica, la sismica, vulcanologia, tutti elementi che concorrono alla definizione/trasformazione del paesaggio.

Nel testo delle norme tecniche, nella previsione degli impatti, è riportato – ma solo a titolo esemplificativo insieme ad altri aspetti, compreso l'assetto agricolo-culturale - il termine “morfologia”, che del resto è oggetto di studio della geomorfologia che ne investiga l'origine e l'evoluzione.

Per la presentazione si è scelto di non scendere nel dettaglio di tutte le “sottocomponenti geologiche” o di altri fattori solo perché il discorso era impostato necessariamente in linee generali.

7. “è possibile approfondire i grandi impianti fotovoltaici a terra (anche in collina).”

Preme sottolineare che la presentazione è generica, non potendo trattare tutte le tipologie di opere oggetto di studio del sistema paesaggistico in un SIA. Tuttavia va precisato che gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le tipologie assoggettate a VIA Nazionale per cui non abbiamo una specifica casistica in merito.

In ogni caso è un tema sicuramente molto sentito, visto che nel corso della presentazione sono state fatte alcune considerazioni da parte di alcuni partecipanti:

- “si rileva in Regione Campania un forte incremento di istanze di VIA relative ad impianti FV di grande taglia anche 80 MW (circa 100 ha)”
- “Idem in Sardegna
- “In Puglia siamo già a più di 200 ha”

Considerato lo sviluppo crescente degli impianti fotovoltaici che, quando di grandi dimensioni, rappresentano una rilevante forma di trasformazione del territorio, si condivide la necessità di un focus sull'argomento che evidentemente è ancora poco studiato dal punto di vista dell'impatto ambientale, allargando però l'analisi all'impatto complessivo di tale tipologia di opera, non legato quindi solo agli aspetti paesaggistici.

A titolo esemplificativo si ritiene utile segnalare alcune pubblicazioni sul tema:

- *La produzione di energia elettrica da impianti a fonte rinnovabile in Italia*, ISPRA, Rapporti 189/2013
- *Linee Guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica*, Arpa Puglia, 2011
- *Impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica - Criteri per la minimizzazione e la compensazione degli impatti e per la qualità del progetto*, Regione Emilia Romagna, 2011

Più in generale potrebbe essere interessante trattare in futuro dei *focus* su singole tipologie di opere.

8. *“Sul sistema paesaggistico, interessante l’analisi dello stato dell’ambiente (scenario di base), l’analisi della compatibilità dell’opera sulla previsione degli impatti, qualcosa sulle mitigazioni e compensazioni ambientali in forma perequativa, oltre al progetto di monitoraggio ambientale, poco in letteratura sulla trasformazione ambientale-paesaggistica ex ante ed ex post. Gli indirizzi del documento approvato dall’SNPA sulle “norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale” prevedono questo approfondimento.?”*

Lo studio delle mitigazioni e compensazioni ambientali relativamente al Sistema paesaggistico, illustrato nella proposta delle norme tecniche VIA in forma necessariamente generica, non può essere considerato in “forma perequativa”. Infatti per perequazione si intende “rendere uguale una cosa tra più persone”, ovvero non creare un divario di trattamento tra soggetti (recettori) meritevoli di tutela allo stesso modo. Considerando quindi che la perequazione è l’equa distribuzione di costi e vantaggi derivanti dalla realizzazione di un qualsivoglia intervento, rispetto al sistema paesaggistico, proprio per le sue caratteristiche intrinseche che, come abbiamo detto, non sono solo “oggettive” ma anche “soggettive”, si può affermare che non esiste un “Paesaggio” unico per tutti. Non è quindi possibile parlare di perequazione paesaggistica. Non solo non si può valutare quanto ognuno di noi sia meritevole o meno di “subire” o “accettare” un certo paesaggio, ma non è neanche possibile “pesare” in modo “uguale” una cosa che non ha un valore monetario. Ad esempio: Tizio merita di vedere rovinato il paesaggio che gode dalla sua finestra con la realizzazione di un viadotto più di Caio che invece, abita più a valle lontano dal suddetto viadotto?

Negli ultimi decenni si parla di perequazione urbanistica, ma anche qui le problematiche sono tante e difficile è l’applicazione.

9. *“L’analisi dell’intervisibilità ad intervalli di tempo definiti non può essere considerato uno strumento efficace nel PMA/Paesaggio?”*

Sì, può essere un interessante strumento.

10. *“Il parere di compatibilità ambientale contiene sempre anche il parere di autorizzazione paesaggistica?”*

Anche se l’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata nell’ambito della procedura di VIA, i due atti rimangono funzionalmente e sostanzialmente separati, anche se espressi nello stesso contesto. Si tratta quindi di due distinte e autonome procedure.

Per quanto riguarda la domanda specifica, si ritiene utile citare una sentenza del TAR Puglia (BA) del 19 marzo 2019 dove si afferma che l’autorizzazione paesaggistica è diretta a verificare la compatibilità di una nuova opera con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela. Il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina la necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A.

11. “se per un progetto di un'opera sottoposta a VIA si esprime la Soprintendenza positivamente, bisogna tenere conto nel parere di compatibilità ambientale del parere della Soprintendenza a prescindere dalla trattazione della tematica paesaggio nello studio di impatto ambientale?”

Si.